COMUNE DI VEGLIE

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Oggetto: procedimento di verifica di assogettabilità a VAS per ritipizzazione area con vincoli decaduti in esecuzione a sentenza TAR Lecce n . 4949/2005. - determinazioni.

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di APRILE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **ANGLANO Antonio**, Responsabile del 5. SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE - Servizio Politiche energetiche - Ambiente - verde - Igiene urbana - Sanità e randagismo:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- Con Sentenza n. 4949/2005 il TAR Puglia Sezione di Lecce ordinava all'Amministrazione Comunale di Veglie di provvedere alla ritipizzazione delle aree di proprietà dei ricorrenti D'Arpa Giovanni e D'Arpa Maria Sofia;
- Con Sentenza n. 1235/2010 il TAR Puglia Sezione di Lecce nominava il Commissario ad Acta nella persona del Responsabile del Settore Urbanistica per l'adozione dei provvedimenti amministrativi finalizzati alla adozione di una variante allo strumento urbanistico per la riqualificazione dell'area in oggetto;
- Con Ordinanza n. 1074/2015 il TAR Puglia Sezione di Lecce nominava l'ing. Piergiorgio Solombrino commissario ad-acta per provvedere al completamento dell'iter necessario ad addivenire alla definitiva ritipizzazione delle aree di proprietà D'Arpa, come previsto nella sentenza di ottemperanza;

Viste inoltre:

- La deliberazione del Commissario ad-acta n. 1 del 16.11.2011 con la quale si approvava il progetto per la variante urbanistica di riqualificazione e ritipizzazione di aree a vincoli decaduti;
- La deliberazione del Commissario ad-acta n. 1 del 16.07.2015 con la quale si integravano le tavole del progetto precedentemente approvato e si demandava all'autorità competente l'incarico di trasmettere la documentazione formata ai Soggetti competenti in Materia Ambientale (SCMA);

Considerato che:

- con nota prot. 4368 del 08/04/2015, il Comune di Veglie Servizio S.U.A.P. trasmetteva istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della Legge Regionale n. 44/2012, per la variante in oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto digitale:
 - Elenco Tavole
 - Elenco soggetti competenti (SCMA)
 - Tav. 4bisQuadro di unione con individuazione zone da ritipizzare;
 - Tav. 6bisStato di fatto con individuazione zone da ritipizzare Settore A;

- Tav. 6ter Zoning di progetto Settore A;
- Allegato 1 Relazione Tecnica;
- Allegato 2 Norme Tecniche di Attuazione;
- Cartografia Catastale;
- Ortofoto Piano Assetto Idrogeologico;
- Ortofoto viabilità esistente;
- Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- Relazione geologica;
- Stralcio N.T.A. del P.R.G. vigente per le zone F;
- Stralcio N.T.A. del P.R.G. vigente per le zone C;

Considerato inoltre che la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VAS del progetto in essere è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Veglie il 31 Agosto 2015 al fine di consentire a chiunque fosse interessato di trasmettere osservazioni inerenti la variante;

Accertato che:

I Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), così come di seguito elencati,;

Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;

Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque;

Regione Puglia – Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;

Regione Puglia – Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche;

Regione Puglia – Servizio attività economiche e consumatori;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia);

Autorità Idrica Pugliese;

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto;

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

Azienda Sanitaria Locale di Lecce;

Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e Mobilità;

Provincia di Lecce – Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;

Autorità di Bacino della Puglia;

Regione Puglia – Servizio Urbanistica

interessati a rilasciare pareri e/o osservazioni, a procedere all'istruttoria nei successivi 30 giorni e provvedere all'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni hanno provveduto:

- Con nota acquisita al protocollo in data 25/09/2015 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo Soprintendenza Archeologica della Puglia, affermando che il piano in oggetto non debba essere assoggettato a VAS, ha rappresentato comunque la necessità di sottoporre a verifica preliminare, anche per le aree non vincolate, "i progetti di opere pubbliche da realizzarsi in regime d'appalto e comportanti interventi al di sotto delle quote di calpestio attuali", ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006;
- Con nota acquisita al protocollo n 12122 del 28/09/2015 l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia) Dipartimento Provinciale di Lecce ha espresso parere favorevole all'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VAS;
- Con nota acquisita al protocollo n 12177 del 29/09/2015 l'Autorità Idrica Pugliese rappresenta di non ravvisare motivi ostativi per il progetto in oggetto, fermo restando che deve intendersi verificata la compatibilità con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.;
- Con nota prot. 12686 del 08/10/2015 l'Autorità di Bacino della Puglia ha comunicato che dalla verifica degli elaborati trasmessi non risultano vincoli PAI per l'area di intervento;

considerato che:

- sul BURP n. 21 del 17.02.2014 è stata pubblicata la L.R. n. 4/2014 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";
- ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale n. 44/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 04/2014 "Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS": "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra";
- ai sensi dell'art. 4 comma 7 bis. della citata legge regionale, "I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale.";
- ai sensi dell'art. 3 comma 14, "La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.";
- ai sensi dell'art. 8 comma 3: "L'autorità procedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.";
- ai sensi dell'art. 8 comma 4: "Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.
- ai sensi dell'art. 9 comma 1 della citata Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii.: "Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 3 oppure in seguito a un provvedimento di assoggettamento di cui all'articolo 8, è necessario effettuare la VAS, il proponente o l'autorità procedente predispongono un rapporto preliminare di orientamento, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e comprendente: a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l'ambito territoriale di influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito; b) l'esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione del piano o programma, tenendo conto delle forme di coordinamento delle procedure, con particolare rife-

rimento alle attività di deposito, pubblicazione e consultazione; c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale interessato dall'attuazione del piano o programma; d) l'impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione; e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma; f) l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e le modalità di consultazione e di partecipazione pubblica previste.";

- ai sensi dell'art. 9 comma 2: "L'autorità procedente avvia la procedura di VAS presentando all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione su supporto informatico: a) il rapporto preliminare di orientamento di cui al comma 1; b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma, comprensiva del rapporto preliminare di orientamento; c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare; d) eventuali elaborati del piano o programma utili alla valutazione; e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.";
- ai sensi dell'art. 9 comma 3: "Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, l'autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all'autorità competente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.";

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico – amministrativi, si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

- oggetto del presente provvedimento è la ritipizzazione delle aree di proprietà D'Arpa Giovanni e Maria Sofia in variante al PRG del Comune di Veglie;
- la proposta Variante urbanistica al PRG, funzionale alla realizzazione del progetto in parola è stata presentata ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80;
- ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS il Commissario ad-acta ing. Piergiorgio Solombrino, quale autorità procedente, ha trasmesso alla scrivente autorità competente la seguente documentazione su supporto magnetico:
 - Elenco Tavole
 - Elenco soggetti competenti (SCMA)
 - Tav. 4bis Quadro di unione con individuazione zone da ritipizzare;
 - Tav. 6bis Stato di fatto con individuazione zone da ritipizzare Settore A;
 - Tav. 6ter Zoning di progetto Settore A;
 - Allegato 1 Relazione Tecnica;
 - Allegato 2 Norme Tecniche di Attuazione;
 - Cartografia Catastale;
 - Ortofoto Piano Assetto Idrogeologico;
 - Ortofoto viabilità esistente;
 - Verifica di Assoggettabilità a VAS;
 - Relazione geologica;
 - Stralcio N.T.A. del P.R.G. vigente per le zone F;
 - Stralcio N.T.A. del P.R.G. vigente per le zone C;
- Il progetto in esame prevede la ritipizzazione delle aree di proprietà D'Arpa Giovanni e Maria Sofia, il lotto interessato dal progetto era tipizzato come Zona "F" "servizi pubblici soggetti a Piano Particolareggiato

ad iniziativa pubblica per la realizzazione di edifici scolastici"; esso ha forma regolare e copre una superficie di circa **5.500,00 mq**, con un lato prospiciente la Strada Provinciale "Veglie-Leverano". Con il procedimento attivato, si prevede la ritipizzazione urbanistica come zona "**C**" al PRG vigente, non sono previste opere, per le quali, sarà in seguito necessario procedere mediante presentazione di apposito Piano di Lottizzazione.

 L'area interessata dall'intervento è caratterizzata da scarsa concentrazione di fabbricati - presenti per la maggior parte con tipologie isolate e rarefatte - che si alternano a numerose aree destinate a sfruttamento agricolo. La zona è percorsa da strade di media comunicazione che costituisce il limite del lotto interessato dall'intervento e dal canale di raccolta acque pluviali denominato "Cotrone" e gestito dal Consorzio di Bonifica dell'Arneo.

• Dati riepilogativi del progetto:

superficie del lotto: mq. 5.500,00
 Densità Territoriale: 60 ab/ha
 Abitanti insediabili: n 91

4. Cubatura massima mc. 4.620,00
 5. Indice di fabbricabilità territoriale: ift 0,84 mc/mq
 6. Attrezzature collettive: 17% - mq. 935
 7. Strade e parcheggi: 24% - mq. 1320

8. Superficie fondiaria: 3.245,00

9. Indice di fabbricabilità fondiaria: iff 1,42 mc/mq
10. Lotto minimo: mq. 500,00
11. Altezza Massima: ml. 8,00
12. Distacco dagli edifici: ml. 10,00
13. Distacco dai confini: ml. 5,00
14. Distacco dai fili stradali: ml. 5,00

15. Parcheggi: 1,00 mq. per ogni 10 mc. costruzione

16. Destinazioni d'uso ammissibili: Abitazioni, Studi professionali, Attività Commerciali, e Attività Artigianali compatibili con la residenza (Del C.C. n. 61 del 24.07.1998)

Per quanto attiene più specificatamente gli aspetti della valutazione ambientale strategica, risulta quanto di seguito riportato. Il rapporto preliminare di verifica è costituito dai seguenti elementi:

- 1. Premessa;
- 2. Criteri per la verifica di assoggettabilità;
- 3. Scopo del documento;
- 4. Percorso metodologico adottato;
- 5. Struttura e contenuti del documento;
- 6. Caratteristiche delle aree interessate;
- 7. Vincoli, tutele e indirizzi specifici;
- 8. Possibili impatti derivanti dalla messa in opera;
- 9. La componente biotica del sistema naturale
- 10. Capacità di carico dell'ambiente naturale;
- 11. Impatti ambientali;
- 12. Considerazioni conclusive.

Dall'analisi del documento redatto dall'Arch. Antonio Anglano si evince che da suddetto piano non si attendono "impatti ambientali di alcun tipo sull'assetto ambientale" né "impatti maggiori rispetto alle previsioni degli attuali Piani Urbanistici Vigenti". Inoltre:

- Il Piano non incide su altri piani né porta ad impatti significativi per la tutela dell'ambiente sia nella fase realizzativa che in quella a regime ;
- Le soluzioni tecniche da adottare in materia di risorse energetiche, idriche, gestione dei rifiuti, valorizzazione ambientale delle aree pertinenziali sono orientate allo sviluppo ambientale sostenibile;
- Non si evidenziano specifici problemi ambientali pertinenti la variante al Piano;
- L'attuazione del piano non è di significativa rilevanza in relazione all'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale;
- Non sono presenti rischi particolari per la salute umana o per l'ambiente;
- L'entità e l'estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata) sono limitati a un piccola parte del territorio comunale;

Circa il valore e la vulnerabilità dell'area interessata dall'intervento si riscontra che:

- La stessa non è caratterizzata da speciali caratteristiche naturali e non appartiene al patrimonio culturale locale e sovra-locale;
- L'intervento non comporta il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite in relazione alla specificità delle soluzioni tecniche e ambientali assunte;
- L'intervento non produce effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Visti gli elaborati progettuali e le relazioni prodotte la Relazione sulla pericolosità sismica dell'area e caratterizzazione sismica e meccanica;

```
Vista la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
```

Visto la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della parte II del D.lgs. 152/2006 e <u>ss.mm</u>.ii.)

```
Visto il D.lgs. 152/2006 e <u>ss.mm</u>.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e <u>ss.mm</u>.ii.;
Visto il D.M. 10 agosto 2012 n. 161,
```

Vista la legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 così come modificata dalla Legge Regionale n. 04 del 12/02/2014;

Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013.

Il Responsabile del Settore in qualità di Autorità Comunale Competente in Materia di VAS.

Verificato: la regolarità del'istruttoria svolta dall'ufficio, l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti in materia.

Considerato che:

- si è già provveduto agli adempimenti previsti per la pubblicazione, secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 44/2012 da parte dell'Autorità Competente al momento dell'avvio del procedimento;
- il Commissario ad-acta Ing. Piergiorgio Solombrino, non ha trasmesso entro i trenta giorni dalla ricezione dei pareri suddetti, osservazioni e/o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato nei suddetti pareri dai S.C.M.A., così come previsto dall'art. 8 comma 3 della Legge Regionale n. 44/2012;
- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
- che ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento;

Ritenuto che il progetto di ritipizzazione di un area del PRG a seguito di vincoli dichiarati decaduti non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e <u>ss.mm</u>.ii.) e non debba pertanto essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della l.r. 44/2012 e <u>ss.mm</u>.ii.;

Ritenuto il presente provvedimento:

- relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Progetto di ritipizzazione ;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonerante l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono interamente riportate:

- 1. **di ritenere** la variante al P.R.G. per ritipizzazione dei vincoli dichiarati decaduti su aree di proprietà dei sigg. D'Arpa Giovanni e Maria Sofia, **non assoggettato alla procedura di V.A.S.** ai sensi degli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 e ss.mm.ii. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento: agli Enti Interessati (S.C.M.A.); all'Albo pretorio comunale;
 - all'Autorità procedente per l'attivazione delle procedure previste dagli articoli da 9 a 15 della Legge Regionale n. 44/2012 e <u>ss.mm</u>.ii.;
 - ai soggetti destinatari degli effetti del presente provvedimento sigg. D'Arpa Giovanni e D'Arpa Maria Sofia;
 - alla Regione Puglia Ufficio Programmazione politiche Energetiche VIA e VAS;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP all'indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;
- 3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- **4. di dare atto** che avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e <u>ss.mm</u>.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

L'istruttore Tecnico Geom. Saponaro Cosimo

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to ANGLANO Antonio

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Visto il testo determinativo che precede;

Eseguito il dovuto controllo di regolarità contabile sull'atto che precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni di cui al vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni rilascia il visto di competenza attestante la regolare copertura della spesa impegnita;

Veglie, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO f.to ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

•	Che la presente determinazione:	
	Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal	
		come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici
	(N	_Reg. Pub.);

• Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione. Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Domenico CACCIATORE